







Bollettino mensile N. 5 maggio 2018

#### **PILLOLE DI PARTENARIATO**

Bollettino mensile del progetto di assistenza tecnica alle Parti economiche e sociali

**Ultime dal Progetto** 

#### COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PO FSE BASILICATA 2014-2020

a cura della redazione

Si è svolto a Potenza, presso il Park Hotel, la quarta riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma operativo FSE Basilicata 2014-2020. I temi affrontati dal Programma riguardano la promozione dell'occupazione, il sostegno della mobilità dei lavoratori, la promozione dell'inclusione sociale ed il contrasto alla povertà, l'investimento nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente, oltre all'innalzamento dell'efficacia amministrativa e dei servizi pubblici. I lavori sono stati coordinati da Elio Manti, Autorità di Gestione del FSE, che ha sottolineato l'importanza della riunione del Comitato finalizzata ad un momento di verifica e di confronto sull'avanzamento del Programma, strumento indispensabile per lo sviluppo delle politiche sociali ed amministrative sul territorio.

L'Assessore alle Politiche di Sviluppo della Regione Basilicata Roberto Cifarelli nella sua relazione introduttiva ha illustrato in sintesi i principali risultati ottenuti nel 2017. Gli interventi messi in campo dall'Amministrazione regionale hanno riguardato in particolare il contrasto alla precarietà lavorativa ed al disagio socio-economico, l'innalzamento delle competenze specialistiche dei giovani, la formazione continua a favore delle imprese. Tutto ciò in un contesto critico, caratterizzato, per la Basilicata, dall'invecchiamento della popolazione, dalla dinamica demografica dello spopolamento e da un mercato del lavoro che, solo negli ultimi tempi, ha mostrato piccoli segnali di ripresa. La spesa certificata al 2017 ammonta a circa 18 milioni di euro e supera di quasi 5 milioni di euro il parametro che consente di mantenere integro il finanziamento approvato con il PO. Il numero dei destinatari degli interventi è di circa 9000.

Sul tema del contrasto alla marginalità economico-sociale della popolazione si è soffermata l'Assessore Regionale alle Politiche della Persona Flavia Franconi, in particolare ha parlato del documento di ricognizione degli strumenti finanziari, denominato "Welfare Basilicata - servizi sociali - programmazione 2014-2020", che prevede un sistema organico di interventi per le persone in condizioni di svantaggio, perseguendo il principio della sinergia ed integrazione fra i vari fondi. Un processo preparatorio, lungo e complesso data la delicatezza della materia, che ha portato alla predisposizione e pubblicazione di una serie di avvisi a cui la Regione ha voluto imprimere un approccio innovativo.

All'incontro hanno preso parte anche Lodovico Conzimu e Egidio Campoli in rappresentanza della

Commissione Europea. Entrambi hanno sottolineato come "proprio il 2018 sia un anno cruciale per tutte quelle amministrazioni impegnate nella programmazione e gestione dei fondi, per raggiungere gli obiettivi fissati dalla stesse regioni e consentire l'utilizzo di ulteriori risorse anche consistenti".

Il Comitato di Sorveglianza ha approvato la proposta di modifica del Regolamento interno, con l'aggiunta di un nuovo componente del partenariato. Sono state inoltre spiegate le modifiche apportate al Programma, di recente approvate con decisione della Commissione europea. E' stata, poi, illustrata la Relazione Annuale di Attuazione (RAA) relativa all'anno 2017 che dopo un'ampia discussione dei presenti è stata approvata.

Oltre a quella sullo stato di avanzamento del PO, i membri del Comitato hanno ricevuto una serie di informative sull'attuazione della strategia di comunicazione e sulle attività da svolgersi nel 2018, sullo stato di avanzamento del PRA (Programma di Rafforzamento Amministrativo), sull'attuazione dell'iniziativa Occupazione Giovani, sulle attività del Piano di valutazione e sull'andamento delle attività relative alle Aree interne.



Foto a cura della redazione

Ultime dal Progetto

# **TAVOLO TEMATICO ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE"**

a cura della redazione su nota stampa

Nel mese di maggio il Partenariato economico e sociale si è riunito in occasione del Tavolo Tematico ASSE II "Inclusione sociale" dove è stato presentato un nuovo avviso per la concessione buoni servizio per l'accesso ai servizi essenziali da parte di lavoratori svantaggiati. All'incontro era presente l'Assessore alle Politiche della Persona, Franconi e la dirigente dell'Ufficio Terzo Settore.

La finalità dell'avviso oggetto di discussione è quella di fornire un sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica mediante la concessione di buoni servizio, allo scopo di favorire l'accessibilità a servizi pubblici, in favore di lavoratori in condizione di disagio economico e sociale, in modo da rimuovere gli ostacoli logistici e/o economici che impediscono a determinati soggetti di cogliere le opportunità offerte dal territorio. In particolare si vuole aiutare le famiglie lucane particolarmente svantaggiate a migliorare la condizione di disagio sociale e economico, attraverso l'esigibilità di diritti quali la libera circolazione mediante servizi di trasporto pubblico locale, l'abitazione, l'istruzione, la cultura e lo sport.

La dotazione finanziaria complessiva è pari Euro 2.000.000 (due milioni) a valere sul PO FSE Basilicata, Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Obiettivo specifico 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale.

I destinatari del presente Avviso sono i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

### Gli interventi finanziabili sono:

- l'acquisto di abbonamenti periodici mensili o annuali concernenti servizi di trasporto pubblico locale, necessari per motivi lavorativi o scolastici di componenti il nucleo familiare. Sono ammessi a rimborso le spese di abbonamento sostenute prima della fruizione del buono servizio, in quanto gli abbonamenti vengono sottoscritti in modo annuale;
- 2. il pagamento del canone locativo a seguito di perdita di lavoro per licenziamento oppure di malattia, condizione che corrisponda ad una consistente riduzione del reddito complessivo;
- 3. Il pagamento per l'acquisto di libri di testo indicati dalle istituzioni scolastiche di I e II grado scuole statali e paritarie e nell'ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, con l'esclusione dei dizionari;
- 4. l'acquisto di abbonamenti periodici mensili o annuali concernenti servizi di frequenza a corsi a carattere culturale e/o di pratica sportiva per il/i minore/i presente nel nucleo familiare.

**FOCUS** 

### **DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO**

a cura della redazione su nota stampa

Il concetto di aiuti di Stato viene definito nel trattato istitutivo dell'Unione Europea che, agli articoli 87 e 88, disciplina il regime che i singoli Stati membri devono rispettare per quanto concerne i sistemi di incentivazione alle imprese.

L'articolo 87 dice infatti: "Salvo deroghe contemplate nel presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza."

La disciplina degli Aiuti di Stato fa riferimento ai seguenti Regolamenti comunitari:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 ("aiuti alla formazione")
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 ("de minimis")

Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati Regolamenti e specificati di seguito.

Sono ammesse alle agevolazioni le attività formative a favore di lavoratori dipendenti, titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci o collaboratori familiari dell'impresa, organizzate:

- da organismi accreditati per la formazione professionale presso una delle Regioni italiane;
- da Università ed Istituti di istruzione superiore in Italia o all'estero;
- dalla Camera di Commercio, da Enti di sistema o da soggetti con essi convenzionati.

# II REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014

Tale importante strumento legislativo definisce i criteri in base ai quali un aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno e per questo non deve essere notificato preventivamente alla Commissione Europea. Con l'adozione del nuovo testo, l'Unione Europea ha inteso estendere in modo significativo la possibilità per gli Stati membri di concedere "aiuti buoni" senza il controllo preliminare, semplificando la concessione degli aiuti e riducendo la durata dei processi per i beneficiari.

A tal fine la Commissione europea è intervenuta su diversi fronti:

- 1) ha esteso la possibilità di concedere aiuti in esenzione da notifica a nuove categorie di aiuto;
- 2) ha aumentato alcune soglie di notifica.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore. Gli aiuti ai sensi delle presenti disposizioni possono essere concessi solo se la domanda è stata presentata prima dell'avvio dell'attività formativa oggetto dell'agevolazione. La domanda dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensione dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, con data di inizio e di fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto
- e) tipologia dell'aiuto richiesto e importo del finanziamento.

Gli aiuti previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili. È fatta salva la possibilità per gli enti di cui all'art. 1 di prevedere il divieto di cumulo con altre agevolazioni.

Al fine del calcolo dell'aiuto sono ammissibili i seguenti costi:

- a) le spese per i formatori, per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto formativo, quali spese di viaggio, materiali e forniture attinenti al progetto, ammortamento

degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte riferibile esclusivamente al progetto; sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i lavoratori disabili;

- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto formativo;
- d) le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali (amministrative, locazione, spese generali) per le ore di partecipazione alla formazione;

Non è ammessa ad agevolazione la formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Gli aiuti possono coprire al massimo il 50% dei costi ammissibili, percentuale elevabile fino al 70% come segue:

- a) 10 punti percentuali se beneficiaria è una media impresa;
- b) 20 punti percentuali in caso di piccole imprese;
- c) 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori disabili o svantaggiati, come definiti all'art. 6 delle presenti disposizioni.

# REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 De Minimis

Sono aiuti di piccola entità, definiti dall'UE *De Minimis*, i quali si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime *De Minimis*, senza obbligo di notifica.

Questo regolamento quindi, disciplina l'erogazione di aiuti alle imprese dell'UE. Si tratta, in altre parole, di incentivi pubblici a favore delle attività produttive di misura talmente ridotta da non poter in alcun modo intaccare i principi comunitari della libera concorrenza e libertà negli scambi tra gli Stati membri.

Questo comporta anche il vantaggio di permettere agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese, tramite la concessione di aiuti di modesta entità, senza dover attendere l'autorizzazione da parte della Commissione, semplificando e velocizzando le procedure.

Secondo questo regolamento, l'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo, ottenuti da una impresa, non può superare nell'arco di tre anni i 200.000 euro. Ciò significa che per definire se un'impresa possa o meno ottenere un'agevolazione in regime *De Minimis*, e di conseguenza l'ammontare della agevolazione stessa, bisognerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quell'impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.) in regime *De Minimis*, nell'arco dei tre esercizi finanziari precedenti, ovvero l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti.

Con "periodo degli esercizi finanziari", non si intendono più i mesi dell'anno in vigore, come accadeva con il vecchio Regolamento 69/2001 per determinare il quale si contavano i 36 mesi naturali a ritroso nel tempo, ma, appunto, l'annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell'anno in cui viene erogato l'aiuto, l'arco di tempo rilevante abbraccia la relativa annualità finanziaria e le due precedenti.

Ultime da fuori

ASSUNZIONI AGEVOLATE, IL CUMULO DEGLI INCENTIVI CHE RADDOPPIANO LO SGRAVIO

a cura della redazione

Con Circolare n. 48 del 2018 e Circolare n. 49 del 2018, l'Inps ha diffuso le istruzioni su come cumulare gli incentivi «occupazione Neet» e «occupazione Mezzogiorno» (istituiti dai decreti direttoriali Anpal del 2 gennaio 2018) con l'esonero riferito all'occupazione giovanile stabile previsto dall'articolo 1, commi 100 e seguenti della legge 205/2017 (le istruzioni per questo incentivo sono invece contenute nella circolare Inps

40/2018). Per cumulare i diversi bonus, innanzitutto, è necessario rispettare i presupposti che legittimano l'uso delle singole agevolazioni.

L'esonero contributivo per l'assunzione di giovani introdotto dalla legge di Bilancio 2018 è rivolto, agli under 35 che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Consiste in una riduzione del 50% dei contributi dovuti, fino al limite di 3mila euro all'anno, per assunzioni o trasformazioni di rapporti a termine avvenute nel 2018.

Il bonus per i «Neet» e il «bonus Sud» consistono nell'esonero totale dei contributi dovuti dal datore, esclusi i premi e i contributi Inail, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2018, fino a un importo massimo di 8.060 euro all'anno, riparametrato e applicato su base mensile per un ammontare di 671,66 euro.

Il datore di lavoro che soddisferà tutte le condizioni previste potrà sommare all'incentivo strutturale della legge di Bilancio 2018, la parte residua dei bonus Neet e Sud (validi per 12 mesi e nei limiti delle risorse stanziate), fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore stesso e fino a 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto.

La cumulabilità è prevista poiché i bonus «Neet» e «Sud» sono strumenti introdotti dopo l'entrata in vigore della legge 205/2017 e non scatta dunque il blocco che la stessa norma prevede nei confronti di altri benefici precedentemente in vigore.

Quanto al mix tra l'agevolazione della legge 205/2017 e quella riferita ai «Neet», è l'articolo 8 del decreto direttoriale 3/2018 a prevederne il cumulo: l'incentivo spetta per l'assunzione di soggetti aderenti al programma Garanzia giovani, di età compresa tra 16 e 29 anni, non inseriti in un percorso di studi o formazione.

Per ottenere la cumulabilità con il bonus Sud, l'assunzione deve riguardare persone disoccupate in base all'articolo 19 del Dlgs 150/2015, ossia soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (articolo 13 del medesimo decreto), la propria immediata disponibilità a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Se invece il lavoratore (alla data di assunzione) ha un'età compresa tra 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), per l'accesso al beneficio è sufficiente che risulti disoccupato. L'incentivo per l'occupazione nel Mezzogiorno spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione «meno sviluppata» o «in transizione» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia oppure Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.

In entrambi i casi di cumulo con l'esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2018, le circolari Inps stabiliscono che il tetto massimo di esonero agevolabile per l'agevolazione Neet o Sud è pari a 5.060 euro, ottenuti da 8.060 euro totali per i due strumenti, cui va sottratto l'importo massimo di 3mila euro riconoscibile per l'esonero previsto dalla legge di Bilancio (si vedano gli esempi a lato).

Sia con il bonus «Neet», sia con il bonus «Sud», sono agevolati anche i contratti di apprendistato professionalizzante (limitatamente al periodo formativo) ma – in tutte le casistiche qui descritte – vanno osservate le precisazioni in materia di aiuti di Stato, esplicitate al punto 7, delle circolari Inps 48/2018 e 49/2018.

Infine, tutti i bonus citati non hanno riflessi sui premi e contributi Inail, che sono esclusi dalle agevolazioni.

# Quali incentivi si possono cumulare per l'assunzione di diverse tipologie di lavoratori

# **ESONERO 2018 E BONUS NEET**

### **IL CASO**

Un'azienda vuole assumere a tempo indeterminato un giovane di 27 anni aderente al programma Garanzia giovani che non è mai stato occupato a tempo indeterminato. Può fruire dell'esonero contributivo 2018 e del bonus riferito ai Neet?

### LA SOLUZIONE

Sì. I due incentivi sono cumulabili. L'incentivo «occupazione Neet» è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi Inail) nel limite di 8.060 euro su base annua

### **APPRENDISTATO E BONUS NEET**

#### **IL CASO**

Un'azienda vuole instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante con una persona di 28 anni, iscritta a Garanzia giovani. È possibile cumulare le agevolazioni contributive previste per l'apprendistato con il bonus «Neet»?

### LA SOLUZIONE

Sì. Il bonus «Neet» può essere riconosciuto per l'apprendistato professionalizzante, solo durante il periodo formativo. Se il rapporto di apprendistato ha una durata di 12 mesi o superiore, la misura dell'incentivo è quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.

### **ESONERO 2018 E BONUS SUD**

### **IL CASO**

Un'azienda con sede in Calabria vuole assumere a tempo indeterminato un soggetto di 33 anni, disoccupato da oltre sei mesi. Considerando che il soggetto non è mai stato titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il datore può usufruire dell'esonero contributivo per i giovani e del bonus Sud?

### LA SOLUZIONE

Sì. L'assunzione secondo le regole della legge di Bilancio 2018 consente al datore di accedere anche al bonus Sud. Quest'ultimo è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, sempre esclusi premi e contributi Inail, nel limite di 8.060 euro su base annua

### **APPRENDISTATO E BONUS SUD**

#### IL CASO

Un'azienda con sede operativa in Molise vuole assumere un giovane di 20 anni, disoccupato, con un contratto di apprendistato professionalizzante. L'azienda vorrebbe fruire delle agevolazioni contributive legate all'apprendistato e del bonus Sud. È possibile?

#### LA SOLUZIONE

Sì, il bonus Sud può essere riconosciuto anche in caso di instaurazione di un rapporto di apprendistato professionalizzante, con applicazione solo per il periodo formativo. Se il rapporto di apprendistato ha durata pari o superiore a 12 mesi, la misura dell'incentivo corrisponde a quella per i rapporti a tempo indeterminato

## Possibilità preclusa agli incentivi per donne e over 50

L'esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2018 per favorire l'occupazione giovanile, oltre che con i bonus «Neet» e «Sud», è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica. La circolare Inps 40/2018 ha passato in rassegna alcune situazioni di cumulo, nelle quali bisogna contemperare le regole previste per ciascuna misura.

L'esonero è cumulabile, ad esempio, con l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili previsto dall'articolo 13 della legge 68/1999: in questo caso, occorre però considerare che, a differenza dell'esonero contributivo, il beneficio a vantaggio dei lavoratori con disabilità è subordinato al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale.

La cumulabilità scatta anche con l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Naspi (articolo 2, comma 10-bis, della legge 92/2012), pari al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento: in questa ipotesi bisogna tenere conto del fatto che, a differenza del nuovo esonero, la fruizione dell'incentivo disciplinato dalla legge Fornero è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti "De Minimis".

La cumulabilità del beneficio introdotto dalla legge di Bilancio 2018 con altri benefici è coerente anche con i principi generali e con gli indirizzi che regolano i fondi strutturali e di investimento europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall'Unione europea hanno un carattere aggiuntivo rispetto alle politiche nazionali degli Stati membri.

Per quanto riguarda, invece, le forme di agevolazione all'assunzione più diffuse, l'esonero contributivo per i giovani non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, previsti dall'articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012.

La circolare Inps 40/2018 conferma che – come già previsto per gli esoneri introdotti dalle leggi di stabilità 2015 e 2016 – è possibile godere prima dell'incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell'esonero destinato ai giovani per la trasformazione a tempo indeterminato (se ci sono i requisiti previsti).

La stessa circolare precisa che l'esonero non può essere applicato per i lavoratori assunti e inviati in Paesi extra Ue non convenzionati con l'Italia dal punto di vista previdenziale.

Infine, l'esonero non è cumulabile con la riduzione contributiva destinata ai datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per l'edilizia.



# Segreteria del Partenariato

Presso gli uffici dell'AdG dei PO FSE 2007-13 e 2014-20, in via Vincenzo Verrastro 8, 85100 Potenza.

Accesso: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 11:00 – 13:00.

E-mail: partenariato.fse@regionebasilicata.it

Tel: 0971 - 669183

Web: <a href="http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102269">http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102269</a>

Ismeri Europa s.r.l. Via G. G. Belli, 39 00193 Rome - Italy Tel: +39 (06) 3269121

Fax: +39 (06) 3213306

#### Assistenza Tecnica

# Responsabile del progetto

Carlo Miccadei (miccadei@ismerieuropa.com)

# Supporto scientifico

Andrea Naldini (naldini@ismerieuropa.com)

# Staff

Luana Franchini (franchini@ismerieuropa.com)
Pasqua Mattia (mattia@ismerieuropa.com)
Incoronata Telesca (telesca@ismerieuropa.com)
Marco Pompili (pompili@ismerieuropa.com)